



**CITTA' di TRANI
AREA**

**Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare**

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 18 del 24.03.2015

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art.1	Oggetto del Regolamento
Art.2	Interventi e prestazioni
Art. 3	Destinatari degli interventi
Art.4	Finalità degli interventi
Art. 5	Modalità di realizzazione

TITOLO II – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 6	Determinazione dello stato di bisogno
Art. 7	Valutazione Socio-economica del nucleo familiare richiedente

TITOLO III- INTERVENTI

Art. 8.....	Scelte delle prestazioni- Informazioni al cittadino
Art. 9	Gli interventi del servizio di assistenza sociale
Art.10	Attivazioni interventi e deroghe

TITOLO IV CONTRIBUTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 11	Forme di intervento economico
Art. 12	Requisiti di accesso e modalità di calcolo del contributo
Art. 13	Modalità di presentazione della domanda
Art.14	Concessione, decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi
Art. 15	Programmi di integrazione sociale
Art. 16	Obblighi dei soggetti che hanno sottoscritto il programma di integrazione sociale
Art. 17	Motivi di esclusione
Art. 18	Controlli e verifiche
Art. 19	Ricorso

TITOLO V SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art.20	Interventi a favore di minori
Art. 21	Servizio Assistenza domiciliare ADI sociale
Art. 22	Servizio Mensa
Art. 23	Trasporti sociali
Art. 24	Spese funerarie
Art. 25	Trasporti ai cittadini

Art. 26	Attività in favore dei disabili
Art 27.....	Interventi socio-terapeutici in ambito lavorativo
Art. 28	Esoneri dal pagamento dei servizi comunali, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici e di altri servizi comunali

TITOLO VI OSPITALITA'

Art. 29	Ospitalità in struttura residenziale per anziani, inabili e adulti in difficoltà
Art.30.....	Ricoveri per persone con disabilità
Art. 31	Art. 31 Convocazione dei parenti tenuti all'assistenza

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32	Assistenza in casi particolari
Art. 33	Utilizzo dei dati personali
Art. 34	Consulta del volontariato
Art.35	Art.35 Rapporti con le organizzazioni di volontariato
Art. 36	Art. 36 Partecipazione alla spesa da parte del cittadino
Art 37	Art 37Entrata in vigore

TITOLO I –Norme generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall'articolo 6 della legge n. 328/00 erogate dal Comune di Trani. Le attività delegate e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria saranno gestite mediante l'adozione di specifici accordi di programma.

Articolo 2 – Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociali, il Comune attiva :

- a) Contributi economici straordinari (articolo 9 , paragrafo 3.1)
- b) Servizi (articolo 9 , paragrafo 3.2)
- c) Ospitalità ed affidamento in strutture residenziali o semi residenziali (articolo 9 , paragrafo 3.3)
- d) Servizi di pubblica utilità

Articolo 3 – Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento :

- a) I cittadini residenti nel Comune da almeno 1 anno, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che si trovino in situazione di disagio economico temporaneo e/o continuativo;
- b) Soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi urgenti e/o di primo soccorso;
- c) I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune , bisognosi di interventi d'urgenza e/o di primo soccorso;

In particolare per Anziani di età uguale o superiore ai 65 anni non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali, adulti senza fissa dimora, nuclei familiari con figli minori e/o studenti in condizione di grave precarietà economica

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui ai punti b e c .

Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b e c , che non rivestono carattere d'urgenza , sarà cura del Servizio Sociale Professionale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza .

Articolo 4 – Finalità degli interventi

Gli interventi Socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Esse perseguono l'obiettivo di :

- a) Facilitare la permanenza nel domicilio;
- b) Aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- c) Aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- d) Riconoscere le spese d'ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali, nei limiti delle disponibilità di Bilancio Comunale.

L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dall'assistente sociale e concordato con l'interessato.

Articolo 5 – Modalità di realizzazione

Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante :

- a) Un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino;
- b) La erogazione di supporti materiali;
- c) L'organizzazione di servizi diretti;
- d) La facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva);
- e) La partecipazione alle spese funerarie;
- f) L'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni.
- g) L'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali;

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 6 – Determinazione dello stato di bisogno

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitoria.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare :

- a) Il carico familiare all'interno del nucleo familiare anagrafico ex art.4 D.P.R. 223/89 (per famiglia si intende insieme di persone, coabitanti aventi dimora abituale nello stesso Comune legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi);
- b) La situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc. ;
- c) Il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
- d) Le risorse proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti;
- e) La proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- f) Il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie;

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune .

Articolo 7 – Valutazione Socio-Economica del nucleo familiare richiedente

La presentazione di qualunque richiesta di prestazione agevolata è soggetta alla valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale della situazione socio economica del nucleo familiare. La valutazione viene effettuata visionando la situazione economica equivalente dei richiedenti le prestazioni, che va sempre da allegata alla domanda. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal DPCM 159/2013 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando anche la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE .

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare anagrafico: la situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza definito dalla vigente normativa, secondo i principi e i criteri previsti dall'art.2 comma2-3 D.Lgs. 130/2000 e dall'art.1 bis D.P.C.M. 242/00.

TITOLO II- INTERVENTI

Articolo 8 – Scelte delle prestazioni – Informazioni al cittadino

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

Devono essere informati ai sensi del Dlgs 196/2003 delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13 e che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale Professionale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali .

Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il Nucleo Ispettivo dei comandi di Polizia Municipale, dei Comuni interessati, tramite la banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti .

Articolo 9 – Gli interventi del servizio di assistenza sociale

Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente Sociale per rispondere ai bisogni evidenziati; la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio .

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in :

1.1 Contributi economici straordinari :

- 1.1.1 erogazioni (continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;
- 1.1.2 erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza quali sfratto esecutivo, sospensione e\o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua;
- 1.1.3 erogazione di contributi per garantire il diritto allo studio di minori e\o maggiorenni frequentati percorsi formativi (scuola dell'obbligo, istituti superiori, corso di formazione, università)
- 1.1.4 erogazione di contributi al fine di sopperire all'acquisto di farmaci non coperti dal SSN e\o spese per garantire la cura e la riabilitazione non coperta dal SSN.

1.2 Servizi

- 1.2.1 assistenza domiciliare
- 1.2.2 assistenza domiciliare integrata “sociale “
- 1.2.3 affido ai minori
- 1.2.4 trasporti sociali
- 1.2.5 esoneri e riduzioni quota compartecipazione servizi a domanda individuale

- 1.2.6 mensa sociale
- 1.2.7 azioni di sostegno sociale per inserimento socio – lavorativo
- 1.2.8 iniziative di turismo sociale (minori ed anziani)
- 1.2.9 interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati
- 1.2.10 organizzazione di servizi per il tempo libero, l'aggregazione e la socializzazione;
- 1.2.11 interventi a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- 1.2.12 altri servizi e/o attività , oltre a quelli sopra indicati, eventualmente indicati dal Piano Sociale di Zona ;

1.3 Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi residenziali

- 1.3.1 per anziani;
- 1.3.2 per adulti in difficoltà anche disabili;
- 1.3.3 per minori anche disabili.

Articolo 10 – Attivazione interventi e deroghe

Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento , tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevanti e debitamente motivati dall'Assistente Sociale, previa approvazione del Dirigente.

Servizi di pubblico interesse.

Allo scopo di recuperare alla vita attiva e di relazione gli anziani, i pensionati e i portatori di handicap, che risultano fisicamente idonei all'espletamento di servizi di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale potrà coinvolgerli per :

- a) La vigilanza sui passaggi pedonali di attraversamento delle vie pubbliche al fine di controllare il transito dei veicoli e agevolare il passaggio dei pedoni in prossimità delle scuole Comunali di ogni ordine e gradi ;
- b) L'assistenza nel trasporto scolastico ;
- c) La collaborazione con i servizi comunali nella vigilanza, nella custodia e nella gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili (impianti sportivi, centri ricreativi, Villa Guastamacchia).
- d) La partecipazione occasionale e all'organizzazione e alla gestione di iniziative e manifestazioni pubbliche direttamente organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di tali forme di collaborazione non darà in nessun caso luogo al formarsi di rapporti di pubblico impiego, nemmeno temporaneo e non deve intendersi in violazione dei limiti di legge per le pubbliche assunzioni.

Tali forme di collaborazione saranno, infatti, precipuamente gratuite o coperte da un voucher, restando eventualmente, a carico dell'Amministrazione Comunale la sola assicurazione per responsabilità civile a garanzia dei collaboratori e la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle attività.

Le forme di collaborazione a fini sociali è di pubblico interesse di cui al comma 3, potranno essere realizzate sia con singoli che con associazioni locali a carattere culturale o ricreativo sociale.

TITOLO III- CONTRIBUTO PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Articolo 11- Forme di intervento economico

Le forme di intervento economico si articolano in :

- a) Contributo annuo erogabile quadrimestralmente;
- b) Contributo economico straordinario nella misura di uno all'anno;

Possono altresì essere disposte forme di intervento economico a favore di particolari categorie di utenti secondo la normativa di riferimento tenuto conto dei parametri assistenziali di cui al presente regolamento.

Relativamente alle indicazioni contenute al Piano di Zona, interventi economici possono essere erogati anche per favorire l'inserimento ed il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell'Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione nelle more di appositi avvisi pubblici;

Articolo 12 - Requisiti di accesso agli interventi e modalità di calcolo del contributo

La domanda di intervento, con esclusione di quanto previsto al punto 2 dell'art. 9, è ricevuta dall'Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

La domanda di cui trattasi deve essere redatta sull'apposito modulo, corredato da certificazione ISEE relativo al nucleo familiare, carta di identità del richiedente e tutta la documentazione necessaria per la valutazione del bisogno e giustificativa delle spese e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere per cui si chiede contributo economico.

Sarà possibile prendere in considerazione solo una delle richieste presentate da più componenti dello stesso nucleo familiare. Sarà cura dell'Assistente sociale (con l'esclusione di cui al punto 1 del presente articolo) provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio - economiche degli interessati e dei congiunti.

L'erogazione del contributo economico avviene corrispondendo al creditore (azienda che eroga fornitura elettrica, gas acqua ecc.) la somma predisposta in sede di valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale.

Condizione di accesso:

- Requisiti di cui all'Art.3 (Destinatari degli interventi);
- ISEE del Nucleo familiare ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad € 7.500,00;
- Il soggetto che gode della pensione sociale e non abbia persone di famiglia residenti nel Comune, anche non conviventi e a lui legate da vincolo di parentela entro il secondo grado, ha diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento senza alcun onere contributivo;
- Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni (depositi conto corrente bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra forma componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99), al lordo della franchigia prevista dal citato DPCM 159/2013, non superiore a € 5.000,00;
- Ai fini della determinazione delle rette di partecipazione ai servizi a domanda individuale, il reddito ISEE viene decurtato di € 100,00, variato ogni anno in base all'indice ISTAT, per ogni anno in più oltre il 65° anno di età, per i soggiorni climatici e per le attività di tempo libero; il reddito ISEE viene decurtato di € 300,00, variato ogni anno in base all'indice ISTAT, per ogni anno in più oltre il 65° anno di età per l'assistenza domiciliare, assistenza domiciliare socio-sanitaria, ricoveri in istituto o case famiglia. Qualora dall'applicazione di tale criterio dovesse determinarsi un reddito ISEE pari o inferiore a Zero, il costo orario per l'assistenza SAD è ridotto del 50%.

Nell'assegnazione degli interventi vengono individuati i seguenti criteri di priorità:

- Genitore con figli senza alcun sostegno economico;
- Intimazione di sfratto e/o sfratto esecutivo oppure con riduzione e/o sospensione dell'erogazione dei servizi delle utenze domestiche documentabile;
- Famiglie con a carico figli studenti con particolari esigenze di mantenimento allo studio (approvvigionamento scolastico, trasporto, acquisto di attrezzature e/o divise scolastiche ecc.);
- Singoli e/o conviventi massimo 2 ultra cinquantenni senza sostegno economico e/o parentale;
- Insorgenza di gravi patologie per le quali si rendono necessari interventi urgenti di visite specialistiche, trattamenti terapeutici farmacologici e non, accertamenti diagnostici non coperti da SSN.

Modalità di calcolo del contributo:

- Un contributo annuo erogabile quadrimestralmente in favore delle categorie indicate all'art.12 il cui importo massimo è determinato dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione consiliare;
- Il contributo massimo erogabile è determinato in base alla percentuale d'incidenza dell'ISEE risultante dal reddito dichiarato sull'ISEE in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;

- Qualora il valore ISEE dovesse risultare uguale a zero il contributo è erogabile al 100%

Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare tale da non poter essere soddisfatto con le risorse economiche disponibili, sarà redatta una graduatoria tenendo presente i redditi con i valori ISEE più bassi.

Tutti coloro che sono beneficiari di contributi, devono dare una loro disponibilità ad assumere un impegno lavorativo e aderire alla banca del tempo, dando preventiva conferma scritta.

Qualora il richiedente dichiara di avere reddito zero e di non svolgere alcuna attività lavorativa, per avere accesso al beneficio deve sottoscrivere il programma di integrazione sociale di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 13 Modalità di presentazione della domanda

Espletata la fase istruttoria, l'ufficio addetto formalizza, con determinazione del dirigente o del responsabile di area o servizio le proposte di erogazione degli interventi, garantendo altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente. L'importo del contributo economico sarà corrisposto all'Ente che eroga la prestazione es. al proprietario dell'immobile in caso di sfratto, pagamento dell'utenza sospesa all'ente erogatore del servizio oppure attraverso carte acquisto e/o voucher da consumare nei negozi convenzionati.

Articolo 14- Concessione, decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

Qualora la valutazione del Servizio sociale professionale sia positiva, il Dirigente di Area o il responsabile del procedimento adotta un provvedimento, secondo le risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio;

Il Dirigente di Area, nel caso di situazioni di immediata necessità, può autorizzare su segnalazione dell'Assistente sociale l'economista comunale a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di € 150,00 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento di assegnazione del contributo;

La prestazione può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche, o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Tutte le prestazioni hanno durata massima annuale.

Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 15- Programmi di integrazione sociale

L'ufficio dei servizi sociali del Comune di Trani, anche su segnalazione da parte di altri Servizi presenti sul territorio, elabora i programmi d'integrazione sociale personalizzati, in considerazione delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concorda con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma, che dovrà essere sottoscritto dall'interessato per accettazione.

A titolo esemplificativo il programma può prevedere: assolvimento dell'obbligo scolastico, corsi di formazione professionale, tirocini, attività di volontariato, prestazione lavorativa di due ore al giorno attraverso la banca del tempo, ovvero prestazioni di altra natura.

Il dirigente individua l'assistente sociale quale responsabile del programma personalizzato di integrazione sociale, il quale dovrà:

- a) sostenere il nucleo familiare nell'azione di recupero, promozione e sviluppo delle capacità personali e nell'azione di ricostruzione delle reti sociali;
- b) approvare il contributo nonché il programma;
- c) verificare il rispetto degli impegni assunti dal nucleo familiare.

Art. 16 - Obblighi dei soggetti che hanno sottoscritto il programma di integrazione sociale

I soggetti che hanno sottoscritto il programma hanno l'obbligo di:

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma personalizzato di integrazione sociale.

Art.17 - Motivi di esclusione

Sono escluse dalle tipologie di intervento, di cui al presente regolamento, le persone che, in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. diponibilità di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui alla normativa ISEE e come definita all'art.12;
2. disponibilità di altre risorse economiche pari al contributo massimo erogabile nell'arco di un anno (contributi economici da parte del Comune e/o di altri enti es. integrazione fitto casa, carte acquisti statali o regionali, bonus per figli minori ecc.);
3. proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di residenza del nucleo familiare (e relative pertinenze);
4. mancata presentazione della documentazione necessaria all'istruttoria della richiesta;
5. rifiuto alla sottoscrizione del programma di integrazione sociale.

Costituiscono inoltre motivo di sospensione\ revoca dell'intervento le seguenti situazioni:

- a) assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o nel rifiuto\ abbandono del programma di integrazione sociale;
- b) venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione dell'intervento;
- c) trasferimento e/o decesso del beneficiario dell'intervento.

Articolo 18 - Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati determina la decadenza da ogni beneficio.

Articolo 19 - Ricorso

Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso alla Pubblica Amministrazione.

TITOLO IV SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 20 -Interventi a favore di minori

Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con altri servizi dell'Azienda ASL, può attivare :

a) Interventi educativi e servizi di assistenza socio-educativa :

Tali interventi sono diretti ad aiutare i minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti . Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione.

Tali attività si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento concordato con l'equipe che ha preso in carico il minore, sulla base del bisogno reale del minore e della sua famiglia al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal PEI.

b) Interventi per affidamenti familiari:

In ottemperanza agli articoli 2 ,4 e 5 della legge 184/83 , il Servizio Sociale Professionale predispone programmi di affidamento etero-familiari . E' previsto per l'affidamento familiare l'erogazione di un assegno mensile, come contemplato dalla normativa regionale in vigore .

c) Interventi di affido part-time:

Nel caso di attivazione di affido part-time cioè nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore della famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (es : vacanze , ospitalità notturna e diurna , week-end ...).

L'affido part-time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia d'origine del minore che sottoscriverà apposito **atto di assenso** nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto .

c) Ricovero di minori in strutture educative:

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, sia del Servizio Sociale Professionale e/o dei Servizi dell'A.S.L., il ricorso all'ospitalità esterna.

L'eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia.

Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal minore, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

Articolo 21 - Servizio di assistenza domiciliare e A.D.I. "sociale"

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale, elaborato e seguito dall'Assistente sociale:

- a) promozione dell'autonomia delle persona;
- b) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
- d) acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;
- e) accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:

a) in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.

b) in forma indiretta, con concessione di contributi specifici su motivata proposta del Servizio di assistenza sociale nei casi in cui risulta meno opportuno l'erogazione dell'assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente comprovato.

Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza;

L'A.D.I. "sociale" è un complesso di prestazioni sociali effettuate al domicilio della persona non autosufficiente eventualmente integrata con la partecipazione dell'ASL come indicato dal DPCM del 26 gennaio 2001. Tale assistenza è attuata nella forma diretta promuovendone l'integrazione con l'assi-

stenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le indicazioni della Regione Puglia.

Articolo 22 - Servizio Mensa

Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.

1. Pasti a domicilio.

Al fine di completare i servizi domiciliari realizzati nel territorio comunale può essere istituito il servizio dei Pasti a domicilio, che consente al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Sono destinatari del servizio i cittadini di Trani che si trovino nelle condizioni di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare .

In particolare sono destinatari :

- a) Persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti ;
- b) Persone che vivono in famiglia in gravi difficoltà ;
- c) Persone già a carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che necessitano di interventi integrativi esistenziali.

La competenza del servizio è del comune di Trani-Ripartizione Servizi Sociali, che ne cura l'organizzazione e la gestione.

Il servizio, previa apposita convenzione, potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato quale supporto integrativo .

Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Articolo 23 - Trasporti sociali

1. Per trasporti sociali s'intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:

- a) la possibilità di fruire di interventi socio - sanitari non domiciliari;
- b) la frequenza agli asili nido dei minori le cui famiglie versino in comprovato stato di necessità;
- c) il trasporto, per l'accesso ai corsi di recupero psico - fisico degli handicappati e degli alcolisti;
- d) per la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.).

2. Può essere, altresì, concesso per necessità urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, ad anziani ed adulti per necessità socio - sanitarie, in disagiate condizioni eco-

nomiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.

3. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, da associazioni di volontariato ed appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.
4. In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
5. La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nel Progetto Abilitativo e Riabilitativo Globale.
6. Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Articolo 24 – Spese Funerarie

1. Il parente superstite del “de cuius” può fare richiesta al Servizio Sociale Professionale di un contributo economico finalizzato a sostenere le spese funerarie. A seguito della valutazione socio-economica si procederà a corrispondere all’impresa funebre convenzionata con l’amministrazione Comunale le spese indispensabili all’indigente deceduti nel territorio comunale o aventi la residenza nello stesso a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 25 – Trasporti cittadini

In base ai criteri e alle modalità stabilite della Regione Puglia, l'Amministrazione Comunale provvede con apposita convenzione con la società di trasporti pubblici cittadina a favorire l'acquisto agevolato di biglietti e/o tessere per il trasporto pubblico cittadino per alcune categorie di soggetti: anziani, pensionati, invalidi civili e del lavoro .

Le concessioni di viaggio, anche con gratuità totale, verranno rilasciate dalla società di trasporto, previa verifica dei requisiti di reddito o di altro tipo (invalidità , stato di disoccupazione ecc..) dei soggetti richiedenti la prestazione, da parte della Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Trani. E' prevista la compartecipazione alla spesa con i criteri e le procedure previste dal presente Regolamento.

Articolo 26 -Attività a favore di disabili

1. Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni sulla base delle indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale e di specifici progetti predisposti dal distretto, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio nonché della condizione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza.
2. Ordinariamente le attività sono attuate in appositi centri multifunzionali gestiti dai Comuni, dove sono svolti interventi socializzanti, ricreativi e formativi di tipo sociale.
3. Di norma, tali centri sono diurni ed ospitano soggetti disabili oltre l'età scolare anche in via transitoria su progetti personalizzati verificati ed aggiornati periodicamente.
4. La compartecipazione alla spesa a carico dei familiari e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile è determinata con appositi accordi anche con la ASL.

5. La compartecipazione al funzionamento del servizio da parte dell'ASL sarà regolata, in conformità al DPCM del 26 gennaio 2001, come da apposito accordo di programma .

Articolo 27- Inserimenti socio – terapeutici in ambito lavorativo

1. L'Assistente sociale, su progetto individualizzato redatto dagli appositi gruppi interdisciplinari, può predisporre inserimenti socio – terapeutici a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione, al fine di sostenere il percorso di integrazione sociale.
2. L'inserimento avverrà tramite apposita convenzione che l'Ente gestore attiverà con enti pubblici, privati e cooperative sociali. Allo stesso ente faranno carico, anche gli oneri per la copertura di rischi dal lavoro e le altre forme assicurative per la responsabilità civile del soggetto inserito.
3. A quest'ultimo sarà corrisposto un contributo, secondo le indicazioni contenute nel progetto terapeutico.

Articolo 28- Esoneri dal pagamento dei servizi comunali per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali

Le famiglie in particolare stato di bisogno economico, anche temporaneo, possono richiedere un esonero parziale dai pagamenti delle spese dei servizi comunali per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, ...), se non diversamente regolamentate e disciplinate.

TITOLO VI OSPITALITÀ

Articolo 29- Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria propone, dietro richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., l'ospitalità nei servizi residenziali verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero;

Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti;

Integrazione retta per anziani, inabili ed adulti in difficoltà in strutture residenziali.

- a) Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.
- b) L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
- c) L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione.
- d) Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.

Anziani e inabili senza parenti tenuti agli alimenti

- a) Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.
- b) Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.
- c) Al ricoverato è lasciato a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo del 20%.
- d) Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere affinché il ricoverato possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. L'eventuale quote di integrazioni retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.

Anziani e inabili con parenti tenuti agli alimenti

- a) I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano e/o dell'inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta.
- b) In questo caso i richiedenti devono dimostrare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali.
- c) Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.
- d) In presenza dei coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.
- f) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali.
- g) Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a fare fronte alle piccole spese personali salvo casi particolari per i quali, in ragione dei loro stato sociale, familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione.
- h) L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale; i soggetti tenuti agli alimen-

ti saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.

i) Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

Recupero del credito

a) Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

b) Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

I) l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5164,00(importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);

II) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

III) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

c) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Articolo 30-Ricoveri per persone con disabilità

Dietro richiesta della famiglia, dell'interessato o su proposta degli operatori dei servizi socio-sanitari può essere disposta l'ospitalità di un portatore di handicap in struttura residenziale.

Tali interventi sono disposti unicamente a favore di disabili handicap residenti nel Comune nei cui riguardi sia stato accertato lo stato di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni e per i quali sia stato redatto un Progetto Abilitativo e Riabilitativo Globale.

Le famiglie sono tenute a compartecipare alle spese per retta sociale, con le modalità previste per il ricovero di anziani, qualora non si trovino nelle condizioni di essere esonerati dal pagamento di tali spese.

Articolo 31- Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal dirigente o dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dall'Assistente sociale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo, dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Articolo 33 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso della legge n. 196/2003 e s.m.i.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 34- Consulta del Volontariato

Al fine di censire i bisogni socio-assistenziali dell'intero territorio comunale può essere istituita la Consulta Comunale del volontariato per lo svolgimento di compiti e funzioni consultive, per iniziative e interventi nel settore, da realizzare direttamente o da sostenere a cura del Comune. La consulta è composta dai rappresentanti delle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio ed accreditatesi presso il Comune, dai consiglieri comunali componenti la Commissione Consiliare dei servizi sociali, dal responsabile del distretto sanitario ASL, dagli assistenti sociali e dal dirigente dei servizi sociali del Comune di Trani. La Consulta è convocata e diretta dal Sindaco o dall'assessore delegato ai servizi sociali.

Articolo 35 -Rapporti con le organizzazioni di Volontariato

Le organizzazioni di volontariato che intendono organizzare iniziative ricreative, sociali, culturali o assistenziali, nei confronti di anziani, disabili, minori, extracomunitari, possono richiedere la collaborazione del Comune di Trani. I rapporti con tali organizzazioni saranno formalizzati con apposita convenzione.

Articolo 36- partecipazione alla spesa da parte del cittadino

L'accesso ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali prevede la partecipazione, da parte dell'utente al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.

Nel caso di comprovata urgenza, su valutazione dell'assistente Sociale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente locale fatta salva eventuali recuperi.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari si trovino sotto soglia del "minimo vitale".

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano .

Il Comune di Trani assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo del trattamento di pensione minimo di pensione INPS, comprese le maggiorazioni sociali, riferito all'anno in corso;

E' prevista la seguente variazione in aumento, aggiungendo all'importo del minimo vitale una quota pari al 25% del minimo stesso e ciò nei casi di nuclei familiari composti da anziani ultra sessantacinquenni;

I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e oggetto di attenta valutazione del Dirigente dei Servizi Sociali , nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo;

Art 37 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle contenute nel Regolamento approvato con deliberazione di CC n 16/9.05.2005 ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.